Allegato 5

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA GESTIONE IN PARTENARIATO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DI UN CAV NON RESIDENZIALE (*CENTRO ANTIVIOLENZA DI GENERE*)

CUP: J69I26002720006

CIG ……

L'anno _____ *e il giorno* _____ *del mese di* _____

Tra

Il Comune di Marsciano in qualità di Comune capofila della Zona Sociale N. 4 dell'Umbria con sede legale in Largo Garibaldi,1 – 06055 Marsciano (PG), C.F. e P.IVA 00312450547, rappresentato, Dott.ssa Daniela Bettini la quale interviene in qualità di Responsabile dell'area Zona Sociale n 4 (Decreto Sindacale n. 26 del 30/09/2025) per nome e per conto del Sindaco del Comune di Marsciano;

E

L'ETS, nella persona di _____

C.F._____ residente in _____ che agisce in qualità di _____, dell' ETS _____

con sede legale in _____ via _____, C.F./P.I_____, iscrizione al RUNTS n_____

(se ATS)

I seguenti Enti del Terzo Settore:

- _____ nel ruolo di mandataria sede legale in _____ Via _____. e C.F/P.IVA: _____ iscrizione al RUNTS n. _____
- _____ nel ruolo di mandataria sede legale in _____ Via _____. e C.F/P.IVA: _____ iscrizione al RUNTS n. _____

costituiti in ATS con atto n ___/2026 presso il Notaio _____, rappresentata dal Sig. _____ Legale rappresentante della ETS Mandataria e, altresì, in nome e per conto della mandante in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito con atto pubblico/scrittura privata autenticata in data __/__/____ Rep. n. ___/2026 registrato nei pubblici registri con numero _____ in data __/__/____ e acquisito agli atti;

Visti

- L'art. 118 della Costituzione;
- La Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo;
- La Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Il D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Il D.lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
- Il Decreto del Ministro del Lavoro n. 72 del 31/03/2021 recante le "Linee guida sul rapporto tra

pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore (artt. 55-57 CTS)".

Richiamata la normativa europea e nazionale

- Convenzione di Istanbul (11/05/2011) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata con Legge n. 77/2013;
- D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (conv. in Legge 119/2013) recante disposizioni urgenti sul contrasto della violenza di genere;
- Intesa n. 146/CU del 14 settembre 2022 e successive modificazioni e integrazioni relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza (CAV) e delle Case Rifugio;
- Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità DPCM del 29 dicembre 2025.

Richiamata la normativa Regionale dell'Umbria

- L.R. n. 11 del 09/04/2015: Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali;
- L.R. n. 14 del 25/11/2016: "Norme per le politiche di genere", con particolare riferimento all'art. 32 (competenze dei Comuni) e art. 35 (autorizzazione CAV);
- D.G.R. n. 2/2019 e n. 365/2021: Istituzione delle Reti territoriali antiviolenza e schemi di accordo con i Comuni capofila;
- D.G.R. n. 199/2019: Disposizioni per monitoraggio e rendicontazione dei progetti;
- D.G.R. n. 479/2021: Protocollo unico regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere;
- Regolamento Regionale n. 5/2021: Requisiti e modalità per l'autorizzazione di CAV e Case Rifugio;
- L.R. n. 2/2023: "Disposizioni in materia di Amministrazione Condivisa";
- D.G.R. n. 712/2026: "Programma regionale prevenzione e contrasto della violenza di genere anno 2026".
- D.G.R. 922/2026 "Approvazione del nuovo protocollo regionale denominato **Codice Rosa** - Percorso regionale in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria per le donne che subiscono violenza" ai sensi del D.P.C.M. 24 novembre 2017 - Programmazione livelli essenziali aggiuntivi di assistenza."

Richiamati gli atti del Comune di Marsciano e della Zona Sociale n. 4

- Statuto Comunale (DCC n. 27/2013)
- Convenzione Zona Sociale n. 4: Per la gestione associata delle funzioni (Rep. n. Rep. n. 1260 del 02/03/2017, Protocollo n. 5644 del 02.03.2017)
- DGC n 390 del 22/10/2026 "Approvazione delle linee di indirizzo per l'apertura del centro antiviolenza (CAV) nel comune di Marsciano capofila della Zona Sociale n. 4, in attuazione della L.R. 14/2016 e del regolamento regionale n. 5/2021"

Preso atto che il Comune di Marsciano, capofila della Zona Sociale n. 4:

1. aderisce al Programma Regionale avendo sottoscritto l'*"Accordo di collaborazione triennale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno delle vittime di violenza" tra la Regione Umbria e il Comune di Marsciano - anni 2025/2026/2027"*;
2. nel 2025, la Zona Sociale n 4, ha ricevuto risorse finanziarie per attivare uno sportello antiviolenza e nel 2026 un ulteriore supporto finanziario per la stessa attività, nella prospettiva di attivare un CAV autorizzato, con risorse pari a € 36.800,00 più il cofinanziamento della Zona Sociale 4, fatta salva la possibilità di ulteriori risorse assegnabili.

Considerato che:

- la Conferenza dei Sindaci tenutasi il 27/08/2026, ha preso atto del programma regionale 2026 che prevede la trasformazione dell'attuale sportello antiviolenza in CAV non residenziale ed ha deliberato il cofinanziamento pari al 20%, delle risorse assegnate con il programma regionale 2026, da parte dei Comuni della Zona Sociale n. 4.

- il Comune di Marsciano, agisce in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. 4 dell'Umbria, in forza dalla Convenzione, ex art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali della predetta Zona sociale sottoscritta digitalmente in data 02/03/2017, tra i Comuni di Marsciano, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Todi, (Convenzione Rep. n. 1260 del 02/03/2017, Protocollo n. 5644 del 02/03/2017);
- il Comune di Marsciano, in virtù di detta Convenzione, assume il ruolo di stazione appaltante per la presente procedura. Ad esso spettano pertanto le competenze relative alla fase di scelta del contraente, alla stipula e gestione della convenzione;
- l'Amministrazione può sottoscrivere convenzioni con ETS e ATS iscritte al RUNTS per lo svolgimento di servizi sociali di interesse generale, prevedendo esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e garantendo i principi di trasparenza e parità di trattamento.

Specificato che:

- con Determina del Responsabile di Area n. …….. del ……. è stata indetta dal Comune di Marsciano capofila della Zona Sociale n. 4 una procedura di coprogettazione ai senti art 55 del D. Lgs 117/2017 riservata agli enti del terzo settore iscritti al RUNTS per *"La realizzazione nella Zona Sociale n 4 degli interventi previsti dal Programma Regionale di Prevenzione e Contrasto della Violenza di Genere;*
- dal _____al _____è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Marsciano e dei Comuni facenti parte la Zona Sociale 4 e sulla piattaforma digitale Net4Market l'"Avviso pubblico" riservato agli Enti del Terzo Settore-ETS;
- che a seguito di istruttoria da parte di apposita Commissione di Valutazione nominata con Determinazione del Responsabile di Area n. _____del _____, è stato stilato l'elenco degli ETS secondo i requisiti previsti dall'Avviso pubblico e, a seguito dei punteggi ricevuti in conformità con i requisiti del pubblico Avviso, è stato individuato nella graduatoria l'ETS che ha ottenuto il punteggio più alto, così denominata:

 l'ETS/ATS, nella persona di _____nato/a C.F._____ residente in _____ che agisce in qualità di _____, dell' ETS _____ con sede legale in _____ via _____, C.F./P.I_____ iscrizione al RUNTS n_____ PEC: _____

PREMESSA

La presente convenzione muove dal condiviso riconoscimento della natura specialistica dei servizi di contrasto alla violenza di genere, intesi quali attività di preminente interesse generale dirette a garantire la sicurezza della collettività e l'empowerment delle donne. In piena coerenza con i principi di sussidiarietà orizzontale e con il quadro normativo tracciato dalla Convenzione di Istanbul, dalla Legge n. 119/2013 e dalle successive Intese Stato-Regioni - da ultima quella l'Intesa 15/CU del 2024 - il sostegno alle vittime si fonda sulla specifica metodologia della "relazione tra donne". Tale approccio trova la sua massima espressione nell'opera dell'associazionismo di settore, che ha maturato competenze professionali e umane insostituibili per la tutela dei diritti umani fondamentali.

In conformità a quanto previsto dall'Intesa n. 146/CU del 14/09/2022, e ss.mm. e ii., si ribadisce che la gestione dei Centri Antiviolenza (CAV) e delle Case Rifugio deve essere affidata a organizzazioni con consolidata esperienza nel supporto alle donne, selezionate affinché possano impiegare personale specificamente formato e garantire standard operativi capaci di tradurre i requisiti minimi di accoglienza in percorsi concreti di libertà, autonomia e reinserimento sociale, nel pieno rispetto della dignità delle utenti.

Tutto quanto sopra premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e Finalità della Convenzione

1. La presente Convenzione ha per oggetto la collaborazione tra l'Amministrazione e l'ETS per il consolidamento del sistema antiviolenza nella Zona Sociale n. 4. Gli interventi sono volti a garantire risposte integrate attraverso l'operatività del Centro Antiviolenza (CAV) e delle sue articolazioni territoriali, assicurando il diritto alla libertà e all'incolumità delle donne in linea con il Programma Regionale Antiviolenza (DGR n. 712/2026).
2. Le finalità della collaborazione risiedono nel supporto specialistico basato sulla "relazione tra donne", volto all'empowerment e alla fuoriuscita dalla violenza. L'ETS si impegna a garantire standard operativi d'eccellenza, applicando protocolli rigorosi di accoglienza e valutazione del rischio, il divieto di mediazione familiare, la gratuità e l'anonimato, operando con un'equipe multidisciplinare esclusivamente femminile (psicologhe, legali, educatrici) e una Responsabile coordinatrice di provata esperienza. La presente convenzione consente di garantire l'immediata realizzazione degli interventi, già avviati in regime di Sportello nell'annualità 2025, relativamente alla gestione del CAV assicurando la stabilità del supporto alle donne vittime di violenza per l'anno 2027 e apportando elementi di novità sulle modalità di intervento e capacità di intercettare nuovi bisogni.
3. Le azioni previste dalla presente Convenzione sono aderenti al programma regionale antiviolenza come declinato nella DGR n. 712/2026 che ha introdotto nuove azioni esplicitate nell'Avviso pubblico che qui si richiama integralmente (Allegato) e nel Progetto di Massima (Allegato 2), che costituisce parte integrante della presente Convenzione:
 a) **Gestione e Funzionamento del CAV:** Garanzia dell'operatività costante del servizio non residenziale, con sede messa a disposizione dal Comune, con almeno 5 aperture settimanali, per almeno 20 ore complessive, garantire un numero telefonico dedicato H24 collegato al 1522. Il CAV coordina il "Progetto individuale di fuoriuscita dalla violenza", integrando l'intervento pubblico e la pratica di relazione tra donne;
 b) **Percorsi di Empowerment e accompagnamento**: Progettazione di itinerari personalizzati per le donne in carico al CAV, volti al recupero della stima di sé e dell'autonomia decisionale;
 c) **Orientamento e Indipendenza Economica:** Iniziative finalizzate alla formazione professionale e al rafforzamento delle competenze lavorative per favorire l'effettiva autonomia ed emancipazione finanziaria;
 d) **Sensibilizzazione e comunicazione /informazione sulla violenza maschile contro le donne nei territori:** Interventi di comunicazione strategica sul fenomeno della violenza maschile, da realizzarsi in sinergia con l'ente capofila e i nodi della rete territoriale (FF.OO., Sanità, Servizi Sociali);
 e) **Prevenzione e Cultura del Rispetto:** Progetti educativi nelle scuole (fascia 3-19 anni) e in contesti educativi formali e informali per scardinare gli stereotipi di genere e favorire la cultura del rispetto.

Art. 2 - Attività e Obblighi dell'ETS Convenzionato

1. L'ETS si obbliga a garantire la gestione specialistica e il funzionamento del CAV della Zona Sociale n.4, con almeno 5 aperture settimanali, per almeno 20 ore complessive, garantire un numero telefonico dedicato H24 collegato al 1522 e ai nodi della rete territoriale integrando l'intervento pubblico e la pratica di relazione tra donne;
2. L'ETS è tenuto a impiegare esclusivamente personale femminile dotato di formazione specifica e consolidata esperienza nel contrasto alla violenza di genere, garantendo un'equipe multidisciplinare composta da psicologhe, legali, educatrici e operatrici di accoglienza, coordinata da una Responsabile con provata competenza nella gestione di servizi complessi e nel lavoro di rete.
3. L'ETS si obbliga ad applicare rigorosi protocolli metodologici basati sulla "relazione tra donne", garantendo il divieto assoluto di mediazione familiare, la gratuità dei servizi, l'anonimato delle

utenti e l'obbligo di inserimento e l'aggiornamento costante dei dati nel sistema informativo regionale S.E.Re.N.A., quale strumento indispensabile di monitoraggio e flussi informativi.

4. Nello svolgimento delle azioni di empowerment e dei progetti per l'autonomia economica (ex Legge 207/2024), l'ETS ha l'obbligo di coordinare i "Progetti individualizzati di fuoriuscita dalla violenza", provvedendo all'erogazione e alla rendicontazione dei contributi alle donne attraverso modalità di pagamento tracciabili, trasmettendo all'ufficio competente per l'ente i giustificativi di spesa.
5. L'ETS si impegna a operare in stretta sinergia con la Rete territoriale interistituzionale (FF.OO., Sanità, Servizi Sociali) con la sottoscrizione del "Protocollo d'Intesa Interistituzionale Territoriale" e con i Comuni della Zona Sociale n. 4, collaborando attivamente per il collocamento protetto in emergenza attraverso una rete di strutture residenziali pre-identificate e protocolli di accesso immediato.
6. Costituisce obbligo dell'ETS garantire un piano di aggiornamento periodico continuo per il personale dipendente, le operatrici e le volontarie sulle metodologie specifiche dei CAV, cfr. art 3 dell'Intesa 146/CU del 2022, in materia di Protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) e Salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) assicurando il monitoraggio costante dei dati tramite l'implementazione del sistema S.E.Re.N.A.
7. L'ETS ed i volontari sono obbligati a mantenere, per tutta la durata della Convenzione, i requisiti di Onorabilità e Moralità;
8. L'ETS è obbligata alla Regolarità Contributiva (DURC) e all'iscrizione al RUNTS, impegnandosi inoltre a non trasferire risorse a soggetti terzi non previsti e a conservare tutta la documentazione originale per eventuali verifiche. L'ETS dichiara l'insussistenza di incompatibilità ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
9. L'ETS è l'unica e sola responsabile nei rapporti con i cittadini e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività a progetto. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'ETS dovrà stipulare una polizza con massimali adeguati per assicurare i propri volontari da infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e di promozione sociale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, tenendo indenne l'Amministrazione da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività prestate.
10. L'ETS Convenzionato accetta tutte le condizioni previste dall' Avviso Pubblico e dalle norme regolamentari dell'Amministrazione Comunale, ivi compreso il Codice di comportamento del Comune di Marsciano, approvato con D.G.C. n. 64 del 28/02/2023.

Art. 3 - Obblighi dell'Ente Pubblico

1. Il Comune di Marsciano, in qualità di ente capofila della Zona Sociale n. 4, mette a disposizione dell'ETS i locali idonei destinati a sede del Centro Antiviolenza, garantendone la conformità e la disponibilità per tutta la durata della convenzione.
2. Il Comune provvede all'autorizzazione dei servizi antiviolenza e delle strutture di accoglienza secondo le modalità e i requisiti stabiliti dal Regolamento Regionale n. 5 del 04/08/2021, assicurando la verifica della permanenza dei requisiti di qualità e sicurezza.
3. L'Amministrazione si impegna a rimborsare all'ETS le spese effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione delle attività, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla presente Convenzione, provvedendo al trasferimento delle risorse regionali e dei cofinanziamenti della Zona Sociale n 4 secondo il cronoprogramma finanziario concordato.
4. Il Comune, attraverso i propri referenti e anche mediante incontri periodici di monitoraggio, esercita le funzioni di controllo e verifica sull'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi prestati, nonché sulla regolarità della gestione amministrativa e sulla rispondenza delle attività agli obiettivi del Programma Regionale Antiviolenza.
5. Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente all'ETS ogni evento, variazione normativa o modifica nei riparti finanziari regionali che possa incidere sulla validità della convenzione o sull'attuazione del progetto esecutivo, garantendo il necessario supporto istituzionale nei rapporti

con la Rete Interistituzionale.

6. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre modifiche o ridimensionamenti delle attività oggetto della presente Convenzione in relazione a sopravvenute esigenze organizzative, gestionali o finanziarie stabilite dalla Regione Umbria o dalla conferenza di Zona Sociale n 4, previa tempestiva comunicazione e concertazione con l'ETS sottoscrittore.

Art. 4 – Durata

1. La decorrenza della presente convenzione è dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2027.
2. È prevista la ripetibilità della convenzione in virtù della successiva programmazione regionale triennale per gli anni 2028-2029-2030. A tal proposito verrà riattivato il percorso di rimodulazione della coprogettazione a seguito di ulteriori o minori finanziamenti e attività progettuali delineate nella stessa.
3. La ripetibilità della convenzione è per 1 anno fino al 31/12/2028, per garantire continuità ai progetti in linea con la Programmazione Triennale Regionale ed è in ogni caso subordinato:
 - all'esito positivo delle attività svolte nel primo anno, verificato tramite il monitoraggio degli indicatori di risultato;
 - alla perdurante sussistenza delle necessità di interesse pubblico;
 - all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie assegnate alla Zona Sociale n. 4 dalla Regione Umbria e/o dai Comuni aderenti.

Art. 5 – Importo della Convenzione, Rimborso Spese e Rendicontazione

Per la co-progettazione, l'organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi di cui trattasi, la Zona Sociale n 4, beneficiario del finanziamento, mette a disposizione un budget complessivo, per l'intera durata progettuale, pari ad € 44.160,00 a valere sul Programma Regionale.

Il budget riconosciuto dall'Amministrazione costituisce concessione di collaborazione pubblica per consentire al partner progettuale un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, e viene riconosciuta a titolo di rimborso, compensazione dei costi effettivamente sostenuti in quanto documentabili ed alle condizioni e con le modalità stabilite dalla convenzione, comprensive degli oneri relativi alla copertura assicurativa verso i volontari/associati (Art 18 D. Lgs 117/2017). Tale importo potrà essere diminuito o aumentato in relazione all'attività che l'Amministrazione intenderà realizzare e in funzione delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, nel corso delle attività, l'andamento dei servizi con facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o presenza di situazioni che non garantiscono il corretto espletamento dei servizi.

1) Per l'anno 2028 l'importo verrà rideterminato subordinatamente all'assegnazione di specifiche risorse da parte della Regione Umbria. Ne discende che si procederà con successiva appendice ad aggiornare questo articolo della Convenzione. Le spese sostenute dovranno risultare giustificate da documenti fiscalmente validi o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (ricevuta di conto corrente postale; estratto conto per i pagamenti effettuati tramite assegni circolari/bancari/postali; quietanze di pagamento; bonifico bancario/postale) ed essere allegati in copia. .Ai fini dell'erogazione del rimborso si applica l'art. 3 della L. n.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti disposti dall'Amministrazione avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario, su conto corrente dedicato. Allo scopo, l'ETS comunica per scritto al Comune gli estremi del conto corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
2) L'intera documentazione contabile inerente alle attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'ETS e posta a disposizione per eventuali ulteriori verifiche.
3) Le risorse relative al "funzionamento del CAV" sono erogate annualmente in tre fasi:
 - Prima tranche (50%): alla sottoscrizione della presente convenzione;
 - Seconda tranche (40%): previa rendicontazione di almeno il 90% della prima tranche;
 - Terza tranche a saldo: entro il 10 febbraio dell'anno successivo, previa rendicontazione completa (100%) dell'intera azione annuale.

4) Le risorse destinate alle altre progettualità (progetti di empowerment, progetti di prevenzione 3-19 anni, interventi di sensibilizzazione e progetti sperimentali di orientamento al lavoro), se finanziate, verranno erogate annualmente in un'unica soluzione e trasferita previa comunicazione di avvio delle specifiche attività da parte dell'ETS.
5) Per le azioni di empowerment e orientamento al lavoro, il rimborso delle spese sostenute direttamente dalle donne beneficiarie è subordinato alla presentazione di documenti di spesa fiscalmente validi e alla prova di avvenuto pagamento con modalità tracciabili, garantendo l'anonimato delle utenti tramite l'oscuramento dei dati sensibili sui documenti trasmessi.
6) La liquidazione del rimborso avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di apposita richiesta firmata dal Legale Rappresentante, corredata dalla relazione tecnica consuntiva e dal prospetto analitico dei giustificativi di spesa e di pagamento quietanzati (fatture, note, cedolini, modelli F24 e relative contabili bancarie).
7) L'ETS sottoscrittore si impegna a fornire, su semplice richiesta dell'Amministrazione, ogni ulteriore documentazione o elemento informativo ritenuto necessario per la verifica della rendicontazione. L'Amministrazione potrà procedere all'integrazione d'ufficio della documentazione prodotta qualora ciò si renda indispensabile per il perfezionamento della pratica di liquidazione.

Art. 6 – Tipologia di Spese Ammissibili e Criteri di Rendicontazione

1) Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 e dall'allegato C alla DGR n. 199 del 25/02/2019, sono ammissibili a rimborso esclusivamente i costi diretti e indiretti effettivamente sostenuti per la realizzazione del progetto, come di seguito specificato:
 a. <u>Spese per il funzionamento del CAV e Sportelli:</u>
 - Costi del personale: Retribuzioni e oneri per consulenze specialistiche e coordinamento (amministrativo, psicologico, legale, educativo) riferite alle ore effettive di servizio prestato e documentate tramite timesheet.
 - Spese di gestione: Cancelleria, materiali di consumo, utenze, oneri assicurativi obbligatori per volontari e personale, formazione obbligatoria e manutenzione ordinaria, entro il limite massimo del 20% del finanziamento destinato alla gestione del CAV.
 - Sedi e Attrezzature: Affitto sedi (solo su richiesta dell'Amministrazione in caso di indisponibilità di locali comunali) e acquisto/noleggio di arredi o attrezzature informatiche per un massimo di € 3.000,00 complessivi.
2) In nessun caso l'attività di volontariato può essere retribuita. Alle volontarie possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti di legge così come enunciate dall'art 17 del D. Lgs 117/2017.
3) Ai fini del rimborso, l'ETS è tenuto a presentare una relazione tecnica sull'attività svolta e un prospetto analitico delle spese corredato da:
 a. Copia conforme dei giustificativi di spesa (fatture/note) riportanti il titolo del progetto;
 b. Documentazione probatoria del pagamento (mandati quietanzati, estratti conto, contabili bancarie);
 c. Timesheet mensili firmati dalla Coordinatrice;
 d. Modelli F24 relativi al versamento di ritenute e contributi;
 e. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità degli originali e l'assenza di altri finanziamenti pubblici per le medesime voci di spesa.
4) Le risorse non possono essere trasferite a soggetti non previsti dalla Convenzione né utilizzate per costi non compresi nel progetto approvato.
5) Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Art. 7 - Vigilanza e Monitoraggio

Le iniziative e le attività co-progettate saranno oggetto di monitoraggio, che prevede sia la trasmissione della relazione di avanzamento delle attività che la verifica delle rendicontazioni delle spese

effettivamente sostenute nelle seguenti scadenze 31/05, 15/10 e 31/01 conformemente alle richieste di monitoraggio predisposto dalla Regione Umbria.

1) L'Ente Pubblico, tramite il Responsabile del Procedimento individuato esercita la vigilanza sulla corretta esecuzione della Convenzione.
2) Il Comune provvederà, con propri incaricati, ad effettuare verifiche e controlli su qualità e contenuti delle attività oggetto della presente convenzione.
3) L'ETS Convenzionato si impegna a fornire tutti i dati e le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

Art. 8 – Divieto di Cessione

È fatto divieto di affidare totalmente o parzialmente le prestazioni e le attività che l'ETS si è impegnata a mettere a disposizione, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato individuati in sede di proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione del rapporto, salvo maggiori danni accertati.

Art 9 - Assicurazioni

L'ETS è tenuto all'osservanza e all'applicazione delle norme contrattuali, regolamentali, previdenziali, assicurative e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il periodo della convenzione. L'ETS ha l'obbligo di stipulare polizze di responsabilità civile adeguate a garantire la copertura dei rischi per responsabilità civile (RCO) e verso terzi (RCT). L'ETS risponde inoltre in proprio per eventuali incidenti o danni procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inidonei messi a disposizione. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità conseguente e resta a completo ed esclusivo carico dell'ETS qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione stessa. I relativi costi, nella quota parte, sono a carico dell'amministrazione con la quale viene stipulata la Convenzione e sono compresi tra le spese rendicontabili..

Art. 10 Penali

L'ETS, ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni previste dalla convenzione, è tenuta al pagamento di una penale che varia secondo la gravità dell'infrazione.

L'Amministrazione Comunale, previa contestazione all'ETS, potrà applicare le seguenti penali:

- € 300,00 per mancato inizio delle attività progettuali entro 30 giorni dalla consegna della sede operativa;
- fino ad un massimo di € 500,00 secondo la gravità dell'infrazione, per il mancato rispetto di tutti obblighi previsti dalla presente Convenzione volti ad assicurare la regolarità e la qualità dell'attività;
- fino ad un massimo di € 1.000,00 per la mancata attuazione o attuazione parziale di una o più proposte previste dal progetto definitivo.

In caso di recidiva e di mancata ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Amministrazione per la violazione degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione potrà procedere alla rescissione della convenzione. Alla contestazione delle inadempienze, l'ETS ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

Art. 11 Responsabilità dell'ETS Convenzionato

L'ETS convenzionato si impegna ad applicare al personale dipendente o autonomo, coinvolto nella realizzazione del progetto, tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e negli accordi integrativi in vigore, o altre forme di rapporto contrattuale a norma di legge, compresi gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalle vigenti normative e a erogare il servizio con personale qualificato, utilizzando la competenza tecnica e metodologica necessaria all'applicazione delle mansioni individuate e a garantire il buon funzionamento del progetto.

L'ETS ha, altresì, l'obbligo di osservare, pena la risoluzione del presente rapporto convenzionale, le disposizioni di cui all'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Codice di comportamento" nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Marsciano approvato con DGC n. 64/2023.

Alla presente procedura si applica il protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Marsciano il 04/06/2026 e pertanto sono parte integrante del presente documento le clausole contrattuali previste in allegato al suddetto protocollo.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'ETS convenzionato è vincolato all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e al rispetto di tutte le disposizioni e gli obblighi in essa contenuti. Ai sensi della legge 136/2010 e succ. modificazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

Art. 13 - Risoluzione della convenzione

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere la convenzione di cui alla presente procedura mediante PEC senza necessità di ulteriori adempimenti, per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'ETS. Inoltre, il Comune può risolvere la convenzione nei seguenti casi:

- -qualora l'ETS violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'ETS venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica dell'assetto associativo tale da far venire meno il rapporto fiduciario instaurato con l'Amministrazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistano comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività previste, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo PEC all'ETS, le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico. La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell'Amministrazione. In caso di risoluzione spetterà all'ETS il rimborso delle spese sostenute nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

La convenzione è risolta nel caso sia accertato il difetto in capo all'ETS Convenzionato dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura selettiva comparativa di cui all'Avviso pubblico del Comune di Marsciano adottato con determinazione n_____del _____e che dovranno essere mantenuti per tutta la durata della presente convenzione.

Art. 14–Trattamento dati

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, si informa che i dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura di gara saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa, nonché per l'adempimento degli obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza degli interessati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti pubblici o privati nei casi previsti dalla normativa vigente e saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per cui sono raccolti. Il Titolare del trattamento è l'Ente appaltante. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR.

In considerazione della particolare natura delle attività, resta fermo l'obbligo del segreto professionale e l'assoluta riservatezza sull'identità delle donne accolte e dei minori, anche nei confronti dell'Ente Pubblico, salvo i dati necessari per la rendicontazione dei flussi regionali (S.E.Re.N.A o altri sistemi ministeriali) che dovranno essere trasmessi esclusivamente in forma aggregata o pseudonimizzata, garantendo l'anonimato delle donne.

Art 15 - Registrazione della Convenzione

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della Convenzione di cui alla presente procedura sono a carico di chi lo richiede. L'Amministrazione ed ETS provvederanno alla registrazione esclusivamente

in caso d'uso (art.6 del DPR 131/1986).

Art. 16- Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione della presente convenzione, sarà competente il TAR dell'Umbria con sede in Perugia.

Art. 17– Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi che disciplinano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura stessa dell'atto.
2. Ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. 117/2017, la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo

PER LA ZONA SOCIALE N. 4 PER L'ETS

La Responsabile p.t.

Dott.ssa Daniela Bettini